

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1989

**che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone, applicabile fino al 1° settembre 1989, per la campagna di commercializzazione 1989/1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1132/89 del Consiglio, del 28 aprile 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, ha fissato nuovi tassi di conversione agricoli; che, per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e al tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(5)</sup>, è opportuno, per i mesi in cui si applicano i nuovi tassi di conversione agricoli, modificare gli importi in moneta nazionale delle integrazioni fissate in anticipo dai regolamenti adottati anteriormente al 10 maggio 1989 che tenevano conto dei tassi di conversione agricoli validi alla data della rispettiva entrata in vigore;

considerando che, tra il 1° febbraio e il 30 agosto 1989, gli importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi dal luglio 1989 al gennaio 1990 tenevano conto della riduzione dell'importo dell'integrazione fissato dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1988/1989 a norma dell'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1966/89<sup>(7)</sup>; che la fissazione di tali

importi, effettuata senza pregiudicare la decisione della Commissione, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2625/89 della Commissione<sup>(8)</sup> ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che per i semi di colza e di ravizzone, tra il 1° febbraio e il 10 maggio 1989, gli importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi dal luglio 1989 al gennaio 1990 tenevano conto del prezzo indicativo e delle maggiorazioni mensili di tale prezzo validi per la campagna di commercializzazione 1988/1989 oppure proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1989/1990; che la fissazione di tali importi, effettuata senza pregiudicare ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse il prezzo indicativo e di un regolamento relativo alle maggiorazioni mensili dello stesso prezzo per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1228/89 del Consiglio ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento per i semi di colza e di ravizzone<sup>(9)</sup> e che il regolamento (CEE) n. 1229/89 del Consiglio ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di colza e di ravizzone<sup>(10)</sup>;

considerando che occorre pertanto confermare o sostituire gli importi delle integrazioni provvisoriamente in vigore per fissarli definitivamente,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 130.

<sup>(8)</sup> GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 9.

<sup>(9)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20.

<sup>(10)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 22.